



Berna, 31 agosto 2021

N. 071-16.1 Euromed

Modifica del 01.01.2022

Circolare

R-30

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM): dal 1 settembre 2021 le nuove norme di origine possono essere applicate in alternativa.

1 Contesto

Con le sue norme (regole) di origine la Convenzione PEM¹ è uno strumento fondamentale per il traffico delle merci di origine preferenziale nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS) all'interno della zona di cumulo paneuromediterranea². Nel novembre 2019 le Parti contraenti non avevano trovato un accordo sul testo di compromesso e non era dunque stato possibile adottare la Convenzione PEM riveduta. Al momento solo l'Algeria³, il Marocco e la Tunisia rifiutano ancora il testo. La maggioranza delle Parti (cosiddette «Parti contraenti applicatrici»), compresa la Svizzera, ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. L'obiettivo è permettere alle loro imprese di beneficiare delle nuove disposizioni della Convenzione e rendere così più semplice e flessibile la gestione delle norme di origine. L'applicazione bilaterale transitoria («periodo transitorio») terminerà non appena la Convenzione PEM riveduta sarà stata adottata. In seguito a questo approccio bilaterale, occorre adeguare gli ALS relativi alla zona di cumulo paneuromediterranea.

2 Applicazione parallela

Con l'introduzione dell'applicazione alternativa delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM (norme transitorie)⁴ nel contesto bilaterale, si crea una nuova zona di cumulo parallela. Le regole di origine della Convenzione PEM e la rispettiva zona di cumulo non subiscono modifiche. La nuova zona di cumulo con le norme transitorie crescerà progressivamente, fino all'adeguamento di tutti gli ALS interessati. La [Matrix](#) mostra anche nel quadro di quali ALS è già consentito il cumulo con l'applicazione delle norme transitorie. Le imprese possono quindi scegliere se applicare le norme di origine della Convenzione PEM o quelle transitorie.

¹ [RS 0.946.31](#)

² Unione europea, Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Isole-Faeroer, Georgia, Ucraina, Moldavia.

³ La Svizzera e l'AELS non hanno concluso alcun ALS con questo Paese.

⁴ [FF 2021 346 - Appendice A. Norme di origine alternative applicabili \(admin.ch\)](#)

3 Cosa cambia con le norme transitorie?

Le norme di origine della Convenzione PEM sono state rivedute in modo sostanziale. Esse consentono semplificazioni amministrative, in particolare a seguito della soppressione della prova dell'origine EUR-MED e dell'unificazione delle regole della lista specifiche dei prodotti. Con l'introduzione del cumulo totale nonché con la soppressione della regola «no drawback» e del calcolo sulla base di valori medi sono state create nuove possibilità. Le principali modifiche sono illustrate di seguito.

3.1 Calcolo dell'origine sulla base di valori medi (art. 4)

Al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio, in caso di una regola della lista che prevede il rispetto di un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le imprese possono calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali di Paesi terzi sulla base di valori medi. Come base di calcolo si applica la somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite dei prodotti in questione e la somma del valore di tutti i materiali non originari dell'anno fiscale precedente. Qualora non siano disponibili dati relativi all'intero anno fiscale, il periodo deve essere di almeno tre mesi. Le imprese che optano per questo metodo di calcolo devono applicarlo sistematicamente per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento. L'applicazione di questo metodo non soggiace ad alcun obbligo di permesso in Svizzera.

3.2 Norma di tolleranza (art. 5)

Per i materiali non originari, si applicano le seguenti tolleranze in relazione alle regole specifiche del prodotto:

- a) capitoli 2 e 4–24 (esclusi i prodotti della pesca trasformati del cap. 16): il loro peso netto non può superare il 15 per cento del peso netto del prodotto finale;
- b) prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a): il loro valore non può superare il 15 per cento del prezzo franco fabbrica.

Ai prodotti contemplati nei capitoli 50–63 si applicano le tolleranze indicate nelle [note 6 e 7 dell'allegato I dell'appendice A](#).

3.3 Cumulo dell'origine (art. 7 e 8)

3.3.1 In generale

Con le norme transitorie si crea una nuova zona di cumulo parallela secondo lo stesso principio della Convenzione PEM, ovvero tra tutte le Parti coinvolte nel processo di produzione deve esserci un ALS con norme di origine (transitorie) identiche. Quali ALS già prevedono le norme transitorie e quali ALS compongono questa nuova zona sono desumibili dalla [Matrix](#).

3.3.2 Cumulo totale

Nel quadro delle norme transitorie si può ora applicare il cosiddetto «cumulo totale». Rispetto al cumulo diagonale, nel quale è consentito cumulare esclusivamente materiali che hanno già ottenuto l'origine, nell'ambito del cumulo totale è possibile anche il cumulo delle fasi di produzione che non conferiscono il carattere originario. Di conseguenza, la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di un unico Paese, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme transitorie.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali. Pertanto, un prodotto che ha ottenuto l'origine preferenziale solo in applicazione del cumulo totale non può essere trattato come prodotto preferenziale al di fuori del rispettivo ALS. Al momento dell'importazione le Parti possono comunque decidere se rinunciare alla limitazione relativa ai capitoli 50–63. Per tale motivo, la Svizzera concede l'importazione preferenziale ai prodotti di tali capitoli che hanno ottenuto l'origine grazie al cumulo totale anche nei casi in cui tale cumulo è stato applicato nel contesto diagonale. Un elenco dei Paesi che all'importazione rinunciano all'eccezione per i prodotti dei capitoli 50–63 è disponibile a questo [link](#)⁵.

I paesi AELS e le parti contraenti dell'ALECE formano anche un'unica zona di cumulo totale in cui non vi è alcuna restrizione al cumulo totale per le merci dei capitoli 50-63. Va notato, tuttavia, che le merci dei capitoli 50-63 prodotte in questa zona in regime di cumulo totale non si qualificano come merci originarie quando vengono esportate da questa zona, a meno che il paese importatore non rinunci alla restrizione sui capitoli 50-63 (vedi paragrafo precedente).

Le imprese che applicano il cumulo totale allestiscono una dichiarazione del fornitore sia per le forniture all'interno del Paese sia per quelle transfrontaliere (vedi anche cifra 3.8).

3.3.3 Permeabilità

In linea di massima, la zona di cumulo della Convenzione PEM e quella delle norme transitorie sono da considerarsi zone separate. Ad esempio, le norme transitorie non prevedono che le prove dell'origine rilasciate nel quadro della Convenzione PEM possano essere utilizzate per il cumulo nel quadro delle norme transitorie.

Di conseguenza, le prove dell'origine di fornitori rilasciate ancora sulla base delle norme di origine della Convenzione PEM non possono essere utilizzate a scopo di cumulo. Tuttavia, negli articoli 18 e 21 le norme transitorie prevedono che un fornitore può rilasciare a posteriori una prova dell'origine se le merci sono di origine preferenziale conformemente alle norme di origine transitorie. Inoltre, gli esportatori possono rilasciare una prova d'origine per la stessa spedizione basata sia sulle regole d'origine della Convenzione PEM che sulle norme transitorie, purché le merci siano conformi a entrambe le regole d'origine. Nel caso in cui in un secondo tempo si dovesse giungere a un accordo sulla possibilità di consentire la permeabilità tra le norme di origine della Convenzione PEM e quelle transitorie, l'AFD provvederà a pubblicare una circolare in merito.

3.4 Separazione contabile (art. 12)

Per principio, il metodo della separazione contabile, che non prevede la separazione delle scorte dei materiali fungibili, è applicabile soltanto ai materiali ma non ai prodotti finali. Le imprese possono ora garantire la gestione di prodotti fungibili della voce di tariffa 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, ovvero senza tenere i prodotti in scorte separate, anche se non trasformano esse stesse tali prodotti come materiali, ma si limitano unicamente alla loro commercializzazione.

3.5 Principio di territorialità (art. 13)

Contrariamente alle norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme transitorie sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica.

⁵ Il link sarà inserito non appena sarà disponibile.

3.6 Non modificazione (art. 14)

Per quanto riguarda il trasporto tra le Parti contraenti, l'attenzione viene ora posta sui prodotti e non più sull'itinerario. I prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l'importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito.

3.7 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (art. 16)

Il cosiddetto "divieto di drawback" vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l'origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale (vedi cifra 3.3.2).

3.8 Prove dell'origine (art. 17–23)

La soppressione del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della dichiarazione di origine EUR-MED rappresenta una delle principali semplificazioni. Inoltre, le Parti contraenti applicatrici si sono accordate sul fatto di rinunciare del tutto alle indicazioni sul cumulo. Nella prova dell'origine non è quindi più necessario indicare se e con quali Parti contraenti applicatrici è stato effettuato un cumulo.

Le prove dell'origine rilasciate nel quadro delle norme transitorie devono tuttavia essere contrassegnate come tali. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve includere nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES» (in inglese). A tale proposito viene adeguata anche la dichiarazione di origine:

*L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale **conformemente alle norme di origine transitorie.***

Inoltre, le prove dell'origine hanno ora una validità di dieci mesi.

Se l'origine preferenziale è stata ottenuta grazie al **cumulo totale** (vedi cifra 3.3.2), il fornitore indica mediante una dichiarazione del fornitore il valore aggiunto da lui prodotto, che di per sé non conferisce il carattere originario. Simili dichiarazioni del fornitore vengono ora allestite anche a livello transfrontaliero, ma solo se le condizioni per il rilascio di una prova d'origine classica (certificato di circolazione o dichiarazione d'origine) non sono soddisfatte. Esse sono equivalenti a una prova dell'origine preferenziale. È altresì possibile rilasciare una cosiddetta «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida fino a due anni. Il testo della dichiarazione del fornitore, utilizzato quando si applica il cumulo totale nel traffico transfrontaliero, si trova negli [allegati VI e VII delle norme transitorie](#).

Ulteriori informazioni sul rilascio di dichiarazioni del fornitore in territorio elvetico nell'ambito delle regole transitorie possono essere trovate [qui](#).

3.9 Regole della lista ([allegati I e II dell'Appendice A](#))

In generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono inoltre state aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso. Considerato il progressivo calo del prezzo dello zucchero, la quantità di zucchero proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stata fissata al 40 per cento del peso. Per i prodotti a base di zuccheri della voce 1704 del SA e per il cioccolato della voce 1806, l'attuale limite autorizzato del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale resta invece invariato. I dettagli sono desumibili dall'allegato II dell'appendice A.

4 Documentazione

Il testo delle norme transitorie è disponibile al seguente [link](#). Gli ALS pubblicati nel regolamento [R-30](#) vengono aggiornati non appena le norme transitorie sono applicate d'intesa con i rispettivi partner degli ALS.

Ulteriori informazioni sulle norme transitorie sono disponibili [qui](#).